

II

IL MINISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE EUCARISTICA

199. Il ministero "straordinario" della Comunione eucaristica – così chiamato in quanto suppletivo e integrativo degli altri ministeri ordinati e istituiti - richiama il significato di un servizio liturgico intimamente connesso con la carità e destinato soprattutto ai malati e alle assemblee numerose. Esso impegna i laici o i consacrati dediti a questo ministero a una più stretta unità spirituale e pastorale con le comunità nelle quali svolgono il loro apostolato.

200. «Il fedele designato come ministro straordinario della santa Comunione deve essere debitamente preparato e distinguersi per fede, vita cristiana e condotta morale. Si sforzi di essere all'altezza di questo grande ufficio, coltivi la pietà eucaristica e sia di esempio a tutti i fedeli per il rispetto e la devozione verso il Santissimo Sacramento dell'altare. Non si faccia mai cadere la scelta su persone la cui designazione possa essere motivo di stupore per i fedeli» (ImC VI).

201. La Comunione ai malati, a partire dalla Messa domenicale, è un'espressione della presa di coscienza da parte della comunità che anche i fratelli involontariamente assenti sono incorporati a Cristo, e che una profonda esigenza di solidarietà li unisce alla Chiesa che celebra l'Eucaristia.

202. Il ministero straordinario della Comunione eucaristica viene conferito dal Vescovo, su indicazione del parroco, per un triennio; può essere rinnovato e si può esercitare solo all'interno della comunità per la quale è stato assegnato; diversamente è per i ministri accoliti, i quali, in virtù di un'apposita certificazione, esercitano tale servizio in forma stabile e senza limite territoriale.

203. L'Ufficio Liturgico diocesano propone alcuni incontri di formazione in vista del conferimento o del rinnovo del ministero, ed organizza gli adempimenti necessari.

204. È permesso ai presbiteri in cura d'anime di affidare a una persona idonea, volta per volta e in caso di vera necessità, l'incarico di distribuire l'Eucaristia (cfr. ImC III); per questo rito è prevista una specifica benedizione (come da MRI pag. 1046).

205. Poiché queste facoltà sono state concesse solo per il bene spirituale dei fedeli e per casi di vera necessità, i presbiteri si ricordino che non sono affatto esonerati dal loro compito di distribuire la divina Eucaristia ai fedeli che ne fanno legittima richiesta, e specialmente di recarla ai malati (cfr. ImC VI; CIC, can. 910 § 2); ogni ministro straordinario sa che può lecitamente svolgere il suo servizio soltanto in aiuto e non in sostituzione dei ministri ordinati presenti.

206. L'atto liturgico di portare il Santissimo Sacramento ai fratelli scaturisce da un vero amore all'Eucaristia coltivato anche attraverso una profonda conoscenza del rito della Messa e da una generosa adorazione eucaristica personale e comunitaria.

207. Il ministro straordinario sia fornito del rituale specifico (al quale attenersi) e di una teca che avrà cura di mantenere pulita. Quando egli svolge il suo ministero nell'assemblea radunata in chiesa, se si comunica riceve l'Eucaristia dal ministro ordinato e non da sé, ed è opportuno che vesta un segno distintivo adatto.

208. È opportuno che il ministro straordinario riceva dal presbitero, durante la celebrazione liturgica, l'Eucaristia sufficiente da portare ai fratelli infermi. Anche al di fuori della celebrazione, è corretto che siano i ministri ordinati presenti in chiesa a consegnare ai ministri straordinari la santissima Eucaristia.

209. Durante il tragitto tra le strade o nelle case è importante che il ministro straordinario custodisca la teca sul petto, portando con cura e raccoglimento l'Eucaristia contenuta. Conclusa, poi, la visita ai malati, i ministri straordinari avranno sempre premura di riportare in chiesa l'Eucaristia eventualmente avanzata, senza trattenerla presso la propria abitazione.